Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 e Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 1510.

Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata in data 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.A. Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, di approvazione della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica;

Riconosciuta l'opportunità di cedere alla Società T.I.M.O. il traffico telefonico statale tra le località in concessione a quest'ultima ed il territorio della Repubblica di San Marino alle condizioni di cui alla predetta convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 e secondo le norme d'istradamento stabilite dal piano regolatore telefonico nazionale;

Considerato che la predetta Società T.I.M.O. ha esercitato di fatto dal 1° gennaio 1958, data di decorrenza della suddetta convenzione 11 dicembre 1957, il traffico telefonico statale tra le reti telefoniche della terza zona e la Repubblica di San Marino per cui si rende necessario regolarizzare i rapporti secondo le condizioni ed i termini della sopracitata convenzione principale;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) con la quale viene ceduto alla Società stessa il traffico telefonico statale tra le località nella zona di concessione T.I.M.O. ed il territorio della Repubblica di San Marino e vengono regolati i relativi rapporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 1. — VILLA

Repertorio 5603.

Convenzione aggiuntiva per il servizio telefonico tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la TIMO Società Telefoni Italia Medio Orientale.

Vista la convenzione 11 dicembre 1957 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numero 1407, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la TIMO - Società Telefoni Italia Medio Orientale - registrata a Roma il 23 dicembre 1957, n. 206331/1 vol. 651;

Visti gli articoli 1, 2 e 8 della sopracitata convenzione 11 dicembre 1957, che determinano l'oggetto e la zona di concessione nonchè la competenza del traffico telefonico;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, e successive modificazioni;

tra

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, denominato in seguito « Amministrazione », rappresentato dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni professor ing. Albino Antinori,

e

la TIMO, Società Telefoni Italia Medio Orientale, con sede sociale in Bologna, via Goito, 13, denominata in seguito « Società » e rappresentata dal suo presidente sig. prof. ingegnere Paolo Dore, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della TIMO in data 28 aprile 1961,

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza dell'Amministrazione e alle condizioni stabilite dall'art. 52 della Convenzione 11 dicembre 1957 in premessa citata, il traffico telefonico tra le località in concessione TIMO e il territorio della Repubblica di San Marino.

Tale traffico dovrà essere svolto secondo le norme di istradamento stabilito per il traffico nazionale dal piano regolatore telefonico nazionale e successive modificazioni.

Art. 3.

La Società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2 e per la realizzazione di detti impianti è tenuta ad osservare, in quanto applicabili, le norme stabilite nella convenzione 11 dicembre 1957.

Art. 4.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nello art. 51 della ripetuta convenzione 11 dicembre 1957, la Società, quale corrispettivo per la concessione di cui all'art. 2 corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo nella misura del 4%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati sul traffico ceduto a norma della presente convenzione aggiuntiva.

Art. 5.

La presente convenzione aggiuntiva in vigore dal 1° gennaio 1958 avrà termine il 31 dicembre 1986.

Art. 6.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 16 ottobre 1962

p. *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
L'Ispettore gen. superiore delle telecomunicazioni
Albino ANTINORI

p. *La società TIMO il presidente*:
Ing. Paolo DORE

Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma: eseguita registrazione al n. 7013. Addì 23 ottobre 1962. Esatte Lire *gratis*.

Il capo ufficio: illeggibile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1511.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere (indirizzo moderno) sono aggiunti quelli di: Storia americana; Linguistica applicata.

Art. 54, relativo agli esami e alle propedeuticità degli insegnamenti biennali del corso di laurea in Medicina veterinaria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di Patologia e clinica medica, di Patologia e clinica chirurgica, di Patologia generale e anatomia patologica, di Anatomia degli animali domestici e istologia con embriologia e di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, comportano ciascuno due esami distinti e due distinte votazioni. Lo studente deve seguire nelle prove di esame la propedeuticità delle materie secondo quanto stabilito dalla Facoltà.

Art. 86. — Il primo comma — relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, medioevale e moderna — è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne, nonchè i laureati in altre Facoltà universitarie e nella Facoltà di architettura. L'ammissione è subordinata alla approvazione della direzione della Scuola ».

Dopo l'art. 88, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in psicologia.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 89. — Presso la Facoltà di Lettere e filosofia è istituita una Scuola di specializzazione in psicologia.

Art. 90. — La Scuola rilascia i seguenti diplomi:

1) Diploma di specialista in psicologia dell'educazione e dell'orientamento professionale;

2) Diploma di specialista in psicologia sociale;

3) Diploma di specialista in psicologia del lavoro.

Art. 91. — La durata del corso è di tre anni, di cui i primi due comuni a tutti gli allievi, il terzo differenziato per le varie specie di diploma.

Art. 92. — Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in filosofia o in lettere, o in medicina e chirurgia.

Le iscrizioni saranno limitate nel numero annualmente stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 95.

Art. 93. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Biennio*:

1) Psicologia generale;

2) Psicologia della percezione e dell'apprendimento;

3) Psicologia della vita emotiva;

4) Psicologia del pensiero;

5) Psicologia della motricità e dell'azione;

6) Psicologia del linguaggio e delle relazioni interpersonali;

7) Psicologia differenziale;

8) Psicologia della personalità e caratterologia;

9) Psicologia dell'età evolutiva;

10) Psicologia animale;

11) Psicopatologia generale;

12) Neurofisiologia;

13) Psicofisiologia;

14) Ordinamento e statistica sanitaria;

15) Igiene mentale;

16) Tecniche sperimentali, con esercitazioni;

17) Metodi statistici, con esercitazioni;

18) Reattivi di livelli, con esercitazioni;

19) Reattivi attitudinali, con esercitazioni;

20) Reattivi caratterologici, con esercitazioni.

3° *Anno di corso*:

a) per il diploma di specialista in psicologia della educazione e dell'orientamento professionale:

1) Problemi speciali di psicologia dell'età evolutiva;

2) Fisiopatologia dell'età evolutiva;

3) Pedagogia;

4) Struttura della organizzazione scolastica;

5) Patologia dell'adattamento scolastico;

6) Problemi psicologici dei minorati in età evolutiva;

7) Aspetti socioeconomici dell'attività professionale;

8) Analisi delle mansioni e profili professionali;

9) Tecnica dell'orientamento, con esercitazioni;

10) Tecnica dell'esame psicologico, con esercitazioni;

b) per il diploma di specialista in psicologia sociale:

1) Sociologia;

2) Psicologia sociale;

3) Nozioni di economia dei consumi;

4) Struttura dell'attività produttiva;

5) Aspetti e conseguenze dell'evoluzione tecnologica;

6) Statistica economica, con esercitazioni;

7) Tecnica dell'inchiesta sociologica, con esercitazioni;

8) Tecnica dell'intervista, con esercitazioni;

9) Analisi di mercato, con esercitazioni;

10) Analisi motivazionale, con esercitazioni;

11) Problemi pubblicitari, con esercitazioni;

c) per il diploma di specialista in psicologia del lavoro:

1) Struttura dell'attività produttiva;

2) Aspetti socioeconomici dell'attività professionale;

3) Analisi delle mansioni e profili professionali;

4) Aspetti e conseguenze dell'evoluzione tecnologica;

5) Tecnica dell'orientamento con esercitazioni;

6) Tecnica dell'esame psicologico, con esercitazioni;

7) Le relazioni interpersonali nell'azienda;

8) Patologia dell'adattamento lavorativo;

9) Problemi del tempo libero;

10) Problemi dell'inserzione nel lavoro e del minorato;

11) Infortunistica del lavoro;

12) Problemi del riadattamento lavorativo;

13) Elementi di gerontologia in relazione ai problemi del lavoro.

Art. 94. — La Scuola è retta da un direttore e da un vicedirettore, nominati, ogni triennio, dal rettore, su proposta dei Consigli delle Facoltà di Lettere e filosofia e di Medicina e chirurgia. Nell'assegnazione delle due cariche dovranno essere rappresentate le due Facoltà.

Art. 95. — Il direttore, di concerto con il vicedirettore, stabilisce il programma particolareggiato dei corsi propone gli incarichi d'insegnamento, stabilisce il numero degli allievi da accogliere in base alle possibilità didattiche, ammette gli allievi, in base ad un esame di concorso effettuato da un'apposita Commissione costituita da insegnanti della Scuola.

Art. 96. — Il funzionamento amministrativo della Scuola è determinato — in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione — da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore e del vicedirettore della Scuola.

Art. 97. — La frequenza ai corsi di lezione è obbligatoria e verrà indicata con apposito calendario. Gli iscritti alla Scuola saranno inoltre tenuti alla frequenza continuativa, in qualità di allievi interni, o presso l'Istituto di psicologia della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Milano, o presso l'Istituto annesso alla cattedra di psicologia della Facoltà di Medicina e chirurgia della stessa Università.

Art. 98. — Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti al 3° anno, per accedere all'esame di diploma.

Art. 99. — Alla fine del 3° anno di corso lo specializzando sosterrà l'esame di diploma che consisterà nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal direttore della Scuola, riguardante argomenti della specialità.

Art. 100. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte del direttore e di altri due insegnanti della Scuola.

Art. 101. — La Commissione per l'esame di diploma, composta di sette membri, è presieduta dal preside della Facoltà di Lettere e filosofia; di essa fanno parte il direttore, il vicedirettore e quattro docenti scelti fra gli insegnanti della Scuola.

Art. 102. — Per quanto riguarda le norme di iscrizione e l'ammontare delle tasse e contributi, si fa riferimento alle disposizioni generali dello statuto della Università di Milano.

Dopo l'art. 185 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali.

Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali

Art. 186. — Presso la Facoltà di Medicina veterinaria è istituita la Scuola di specializzazione in clinica delle malattie dei piccoli animali.

Art. 187. — La Scuola rilascia il diploma di « Specializzazione in clinica delle malattie dei piccoli animali ».

Art. 188. — La durata del corso è di due anni, dei quali il primo teorico ed il secondo esclusivamente applicativo presso gli Istituti di clinica medica, chirurgica, ostetrica e di radiologia della Facoltà.

Art. 189. — Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria.

Le iscrizioni saranno limitate al numero annualmente stabilito secondo quanto disposto dall'art. 192.

Art. 190. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno* (suddiviso in due periodi):

Primo periodo:

1) Anatomia;
2) Fisiologia e chimica della alimentazione;
3) Zoognostica speciale e cinotecnia.

Secondo periodo:

1) Anatomia patologica e tecnica autopsie;
2) Tecniche diagnostiche;
3) Clinica medica: malattie degli apparati; malattie infettive; malattie da parassiti;
4) Clinica chirurgica;
5) Clinica ostetrica;
6) Radiologia;
7) Medicina legale e polizia sanitaria.

2° *Anno* (esclusivamente applicativo).

A gruppi di perfezionandi il cui numero sarà determinato di anno in anno in relazione a quanto disposto in base all'art. 192 gli iscritti saranno tenuti alla frequenza continuativa, in qualità di allievi interni, degli Istituti di clinica medica, chirurgica, ostetrica e di radiologia.

Art. 191. — La Scuola è retta da un direttore, nominato e confermato ogni biennio, dal rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà di veterinaria.

Art. 192. — Il direttore, di concerto con i titolari delle singole materie, stabilisce il programma particolareggiato dei corsi, di concerto con il preside propone gli incarichi di insegnamento e, sentito il parere dei clinici e del radiologo di anno in anno fissa il calendario delle lezioni ed il numero degli allievi da ammettere in base a criteri che verranno stabiliti tenuto conto delle disponibilità dei quattro Istituti di cui all'articolo 190, secondo comma.

I criteri di discriminazione per l'ammissione sanciti da una Commissione di insegnanti della Scuola designati dal Consiglio di Facoltà, saranno insindacabili.

Art. 193. — Il funzionamento amministrativo della Scuola è determinato in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della Scuola.

Art. 194. — La frequenza ai corsi di lezioni è obbligatoria e verrà indicata con l'apposito calendario. Durante il secondo anno gli iscritti sono tenuti a frequentare in qualità di allievi interni gli Istituti indicati nell'art. 192.

Art. 195. — Alla fine del secondo anno di corso lo specializzando sosterrà l'esame di diploma che consisterà nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta assegnata da uno dei docenti di clinica o di radiologia, approvata dallo stesso e dal direttore della Scuola.

Art. 196. — La Commissione per l'esame di diploma è presieduta dal preside della Facoltà e composta dal direttore della Scuola e da tre membri scelti fra i quattro docenti di cui all'art. 195 i quali possono anche alternarsi in relazione agli argomenti oggetto dei singoli esami. In una eventuale assenza o impossibilità del preside la Commissione sarà formata dai quattro docenti di cui all'art. 195 e presieduta dal direttore della Scuola.

Art. 197. — Per quanto riguarda le norme di iscrizione e l'ammontare delle tasse e contributi, si fa riferimento alle disposizioni generali dello statuto della Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1512.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Diritto pubblico regionale ».

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico regionale;
Organizzazione internazionale.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
34) Epigrafia e antichità semitiche;
35) Assiriologia ed archeologia orientale.

Art. 32, relativo all'ammissione al corso di laurea in Lettere, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in filosofia sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Lettere; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti ».

Art. 55, relativo al corso di laurea in Fisica, dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Gli esami di Fisica generale I e II sono propedeutici rispettivamente agli esami di Esperimentazione fisica I e II. Nel tredicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo generale viene aggiunto l'insegnamento di « Storia della fisica ».

Nello stesso articolo nel quattordicesimo comma fra i corsi a scelta di Matematiche superiori, per l'indirizzo generale, viene aggiunto l'insegnamento di: « Istituzioni di fisica matematica ».

Nello stesso articolo nel sedicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di:
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Metereologia;
Calcolo elettronico.

Nello stesso articolo fra i corsi qualificativi dei vari orientamenti nell'indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di:
Calcolo elettronico;
Fisica molecolare;
Cristallografia.

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di:
19) Micropaleontologia.

Gli insegnamenti complementari semestrali di: « Zoogeografia; Fitogeografia; Ecologia animale ed Ecologia vegetale sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
20) Zoogeografia ed ecologia animale;
21) Fitogeografia ed ecologia vegetale.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di:
21) Geofisica applicata.

Dopo l'art. 65 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in Scienze biologiche

Art. 66. — La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) Antropologia;
2) Biologia generale;
3) Biologia marina;
4) Biologia molecolare;
5) Biologia vegetale applicata;
6) Biometria e statistica;
7) Citologia;
8) Entomologia;
9) Farmacologia;
10) Fisiologia vegetale;
11) Fitobiologia marina;
12) Fitogeografia ed ecologia vegetale;
13) Genetica;
14) Idrobiologia e pescicoltura;
15) Meccanica dello sviluppo;
16) Microbiologia;
17) Parassitologia;
18) Patologia generale;
19) Patologia vegetale;
20) Zoogeografia ed ecologia animale.

Art. 67. — Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono sia la parte generale quanto quella sistematica. I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica sperimentale, di Chimica generale ed inorganica sono propedeutici nella iscrizione e nello esame e quello di Chimica organica nel solo esame, ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Chimica biologica. I corsi di Anatomia umana, di Istologia ed embriologia

sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Igiene. Il corso di Chimica biologica è propedeutico nell'iscrizione e nell'esame al corso di Fisiologia generale. Gli insegnamenti fondamentali di Zoologia (biennale) e di Botanica (biennale), sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali.

Art. 68. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari.

L'esame di laurea consiste:

a) in quattro prove pratiche e orali rispettivamente in Botanica, in Zoologia, in Istologia ed embriologia e in Anatomia comparata;

b) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio;

c) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

16) Difesa delle piante;
17) Genetica vegetale;
18) Zoologia agraria (semestrale);
19) Metodologia sperimentale (semestrale);
20) Economia dei mercati agricoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona archeologica di Castelseprio (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'area del territorio del comune di Castelseprio che circonda la zona archeologica;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelseprio (Varese);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre ad avere carattere archeologico, costituisce, con le sue brughiere e la caratteristica spontanea vegetazione locale, un insieme di varia e notevole entità come quadro naturale frutto della spontanea concordanza e fusione dell'espressione della natura con quella del lavoro umano, offrendo inoltre un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode il bellissimo panorama della corona delle Alpi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castelseprio (Varese), che comprende e circonda la zona archeologica delle rovine del castello e della Chiesa di Santa Maria Foris Portas, limitata nel modo seguente: a nord: tutta la linea di confine con il territorio del comune di Gornate Inferiore; a est: la linea di confine con il territorio del comune di Torba sino alla roggia detta « Vallone »; a sud: dal suddetto punto d'incontro della roggia con la linea del confine comunale, tutta la parte confinante, con i terreni distinti nella mappa di Castelseprio con i numeri 735, 169, 305, 1713, 1630, 352, 1532, 1131, 1130, 1129, 155, 941, 154, 105, 167, 1780, 1779, 1778, 104, 103, 100, 1125, 225, 971 e 63; a ovest: dall'ultimo dei mappali suddetti (e cioè dal numero 63 della mappa di Castelseprio) tutta la linea di confine con il territorio del comune di Garnago sino al punto in cui inizia il limite con il territorio di Gornate inferiore già menzionato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Castelseprio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 *Adunanza del* 13 *gennaio* 1962

(*Omissis*).

CASTELSEPRIO: Vincolo della zona archeologica.

E' presente il sindaco di Castelseprio, cav. uff. dott. Aldo Martegani.

Dopo discussione,

La Commissione

Sentito il sindaco di Castelseprio;

Ritenuto che la zona territoriale del comune di Castelseprio che comprende e circonda la zona archeologica delle rovine del castello e della Chiesa di Santa Maria Foris Portes, oltrechè un interesse di carattere archeologico, presenta un interesse di carattere paesistico e di bellezze naturali, in quanto è costituita da brughiere e dalla caratteristica vegetazione spontanea locale in modo che il tutto forma un assieme di varia e notevole entità che risulta quale spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che la zona stessa costituisce anche un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode il bellissimo panorama della corona delle Alpi;

Delibera:

all'unanimità ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo del complesso sopradescritto limitato nel seguente modo:

nord: tutta la linea di confine con il territorio del comune di Gornate inferiore;

est: linea di confine con il territorio del comune di Torbia sino alla roggia detta « Vallone »;

sud: dal suddetto punto d'incontro della roggia con la linea del confine comunale, tutta la parte confinante, con i terreni distinti nella mappa di Costelseprio con i numeri 735, 169, 305, 1713, 1630, 352, 1532, 1131, 1130, 1129, 155, 941, 154, 105, 167, 1780, 1779, 1778, 104, 103, 100, 1125, 225, 971 e 63.

ovest: dall'ultimo dei mappali suddetti (e cioè dal n. 63 della mappa di Castelseprio) tutta la linea di confine con il territorio del comune di Garnego sino al punto in cui inizia il limite con il territorio di Gornate inferiore già menzionato.

(*Omissis*).

COMUNE DI CASTELSEPRIO (Varese)

Relazione di pubblicazione

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 2 agosto 1962 al 2 novembre 1962.

Castelseprio, addì 3 novembre 1962

Visto, p. *il Sindaco*: RICCI dott. Enzo

Il Segretario comunale

(9721)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Modifica dei confini ovest del vincolo di notevole interesse pubblico imposto sulla fascia verde attorno alle mura di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra la fascia verde, già vincolata, del fortino e l'area, già vincolata, di via Vittorio Emanuele di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a far parte integrante ed inscindibile delle due zone sopramenzionate per la sua particolare ubicazione a cuneo tra le due zone stesse, costituisce, con i suoi giardini e le numerose ville di grande valore ambientale, un quadro naturale di rilevante importanza godibile sia dal viale Vittorio Emanuele che dall'alto dei vialoni delle mura venete;

Decreta:

L'area sita nel territorio del comune di Bergamo, inclusa fra la zona del viale Vittorio Emanuele e la zona del fortino, come parte integrante delle due zone stesse, delimitata come segue: via Botta, via S. Alessandro, mappali 2269, 2941, 1825, 1823, 2477, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 4 - Adunanza del 30 maggio 1962

(*Omissis*).

BERGAMO: Fascia verde attorno alle mura. Modifica del confine nella zona ovest.

(*Omissis*).

La Commissione

Considerato che la porzione di area tra la fascia verde (già vincolata) nella zona del fortino, e la zona già vincolata di viale Vittorio Emanuele, per la sua particolare nominate e precedentemente vincolate, è parte integrante ed inscindibile delle due zone stesse;

Rilevato che l'area che si vuol vincolare è costituita oltre che da giardini, da un complesso di edifici di epoche differenti di alto interesse ambientale e che uno incontrollato sviluppo edilizio pregiudicherebbe la visuale costituita da ville e giardini che si gode dal viale Vittorio Emanuele e dall'alto dei vialoni delle mura venete;

Delibera:

all'unanimità, presente il rappresentante del comune di Bergamo nella persona del dott. ing. Giuseppe Canavotto, la apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della porzione di area inclusa tra viale Vittorio Emanuele e la zona del fortino, come parte integrante delle due zone stesse, delimitata come segue:

via Botta; via S. Alessandro; mappali 2269, 2941, 1825, 1823 e 2477.

Bergamo, 24 novembre 1962

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo civico palazzo, dal giorno 24 agosto al 23 novembre 1962 e contro la stessa non sono state prodotte opposizioni.

Il Segretario comunale

(9723)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al Collegio dei geometri della provincia di Imperia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1963, registro n. 12, foglio n. 281, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del Collegio dei geometri della provincia di Imperia, Corrado Drago, chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un appartamento sito in Imperia, viale Matteotti n. 105, per la somma complessiva di L. 2.800.000, da adibire a sede sociale di detto Collegio.

(9896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1963, il comune di Termoli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.796.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9695)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Amaroni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.454.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9696)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Pizzoni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.019.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9697)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1963, il comune di Mottafollone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.467.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.432.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9698)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di San Lucido (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.924.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9700)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.829.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9701)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Apricena (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.751.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9702)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.620.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9703)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1963, il comune di Alezio (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.767.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9704)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Montecassiano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.462.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9705)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Bastiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.415.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9706)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1963, il comune di Camposanto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.730.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9707)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di San Possidonio (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.646.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9708)

Autorizzazione al comune di Mugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Mugnano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9709)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, il comune di Volla (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.345.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9710)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Montone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.989.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9711)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1963, il comune di Proceno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.647.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9712)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9714)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Camerano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.108.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9713)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Colmurano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.345.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9715)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Plataci (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.270.080 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9805)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Soverato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.026.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5183 della *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 6 novembre 1963.

(9690)

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Salerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.356.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5252 della *Gazzetta Ufficiale* n. 293 dell'11 novembre 1963.

(9902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 19 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,41	622,40	622,40	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,57	577,50	577,70	577,45	576,50	577,65	577,475	577,57	577,65	577,50
Fr. Sv.	144,21	144,195	144,21	144,19	144,18	144,21	144,18	144,20	144,21	144,20
Kr. D.	90,18	90,19	90,19	90,19	90,12	90,20	90,1925	90,17	90,20	90,20
Kr. N.	86,97	86,97	86,99	86,95	87 —	86,97	86,96	87 —	86,97	86,97
Kr Sv.	119,94	119,98	119,95	119,99	119,95	119,94	119,97	119,95	119,94	119,95
Fol.	172,83	172,83	172,87	172,85	172,85	172,85	172,85	172,82	172,85	172,85
Fr. B.	12,49	12,49	12,491	12,488	12,485	12,48	12,49125	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,01	127,03	127,02	127,10	127,02	127,02	127,02	127,02	127,02
Lst.	1741,70	1741,60	1741,725	1741,55	1741,50	1741,75	1741,60	1741,72	1741,75	1741,50
Dm. occ.	156,59	156,57	156,55	156,59	156,58	156,59	156,5875	156,57	156,59	156,57
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,07	24,0725	24,05	24,07	24,071	24,07	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,725	21,70	21,72	21,7125	21,71	21,72	21,72

Media dei titoli del 19 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,90
Redimibile 3,50 % 1934	91,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,462
1 Franco svizzero	144,185
1 Corona danese	90,191
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	119,98
1 Fiorino olandese	172,85
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,02
1 Lira sterlina	1741,575
1 Marco germanico	156,589
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21,719

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 20 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,39	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,56	577,40	577,70	577,45	577 —	577,45	577,425	577,50	577,45	577,40
Fr. Sv.	144,21	144,19	144,20	144,215	144,18	144,19	144,195	144,20	144,19	144,21
Kr. D.	90 18	90,20	90,23	90,25	90,72	90,19	90.235	90,17	90,19	90,20
Kr. N.	86,98	86,98	86,99	86,975	87 —	86,95	86,97	87 —	86,95	86,97
Kr. Sv.	119,95	119,97	120 —	119,98	119,95	119,99	119,985	119,95	119,99	119,95
Fol.	172.84	172,96	172,92	172,92	172,85	172 85	172,90	172,82	172,85	172,85
Fr. B.	12,49	12,49	12,491	12,49	12,485	12,48	12,875	12,47	12,48	12,49
Franco francese	127.02	127,03	127,04	127,025	127,10	127,02	127,0225	127,02	127,02	127,02
Lst.	1741,70	1741,70	1741,90	1741,80	1741,75	1741,55	1741,80	1741,60	1741,55	1741,65
Dm. occ.	156.59	156,65	156,65	156,655	156,63	156,59	156,65	156,57	156,59	156,58
Scell. Austr.	24,07	24.08	24,07	24,0725	24,05	24,07	24.071	24,07	24,07	24.075
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,73	21,70	21,72	21,7125	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 20 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,90
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95 95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,437
1 Franco svizzero	144,205
1 Corona danese	90,242
1 Corona norvegese	86,972
1 Corona svedese	119,982
1 Fiorino olandese	172,91
1 Franco belga	12,483
1 Franco francese	127,024
1 Lira sterlina	1741,80
1 Marco germanico	156,652
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21,721

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 26ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'anno 1963, sono state estratte le sottoindicate cartelle di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario:

Unitarie:
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 521 - 522 - 523- - 524 - 525 - 722 - 723 - 724 - 725 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 - 1449 - 1450 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2464 - 2465 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284 - 3285 - 3519 - 3520 - 3684 - 3685.

Quintuple:
261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 308 - 309 310 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 1681 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1815 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 2068 - 2069 - 2070 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2771 - 2870 2871 - 3477 - 3478 - 3479 - 3480 - 3717 - 3718 - 3719 - 3720 - 3721.

Decuple:
55 - 56 - 57 - 262 - 263 - 264 - 532 - 533 - 534 - 715 - 716 - 717 - 724- 725 - 726 - 769 - 770 - 771 - 814 - 815 - 816 - 871 - 872 - 873 - 1288 1289 - 1290 - 1821 - 1822 - 1823 - 1851 - 1852 - 1853 - 2124 - 2125 2126 - 2569 - 2570 - 2712 - 2713 - 2714 - 3051 - 3052 - 3053 - 3303 3304 - 3305 - 3587 - 3645 - 3646 - 3647.

Ventuple:
65 - 66 - 75 - 76 - 299 - 300 - 355 - 356 - 511 - 512 - 603 - 604 - 707, 708 - 717 - 718 - 961 - 962 - 1057 - 1058 - 1061 - 1062 - 1529 - 1530 1611 - 1612 - 1697 - 1698 - 1995 - 1996 - 2013 - 2014 - 2065 - 2066 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2347 - 2348 - 2371 - 2372 - 2523 - 2524 2549 - 2550 - 2817 - 2818 - 3231 - 3232 - 3367 - 3368 - 3707 - 3708.

Cinquantuple:
31 - 33 - 98 - 100 - 150 - 173 - 198 - 247 - 296 - 299 - 412 - 466 493 - 497 - 645 - 690 - 854 - 875 - 964 - 1060 - 1095 - 1232 - 1244 - 1288 1322 - 1392 - 1547 - 1590 - 1678 - 1710 - 1930 - 1958 - 1963 - 1985 - 2019 2138 - 2144 - 2178 - 2229 - 2380 - 2430 - 2537 - 2550 - 2635 - 2654 - 2736 2777 - 2819 - 2851 - 2884 - 2966 - 3127 - 3172 - 3240 - 3265 - 3269.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1963.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 196 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo delle Direzioni provinciali del Tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale.

Il direttore generale: NUVOLONI

(9897)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12102, in data 8 novembre 1963, il dott. Dante Bettoni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(9725)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova, è vacante la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9945)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

415° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 145, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Acqua minerale Appia », in territorio del comune di Roma, di cui è titolare la « Stazione zooprofilattica sperimentale di Roma », è trasferita ed intestata come segue:

a decorrere dal 10 gennaio 1952, al « Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana », con sede centrale in Roma;

a decorrere dal 22 marzo 1963, alla S.p.A. « S.I.C.A.M. », con sede in Roma-Capannelle.

Decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1963, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 278, con il quale le concessioni delle miniere di lignite « Santa Barbara », in territorio dei comuni di Cavriglia, provincia di Arezzo e Figline Valdarno, provincia di Firenze, e « Poggio Avane », in territorio del comune di Cavriglia, di cui è titolare la S.p.A. « Santa Barbara » per la industria mineraria ed elettrica, con sede in Firenze, sono unificate in un'unica concessione denominata « Santa Barbara », intestata alla Società stessa e avente la durata di anni sessanta a decorrere dal 29 luglio 1961.

Decreto ministeriale 18 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1963, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale la concessione della miniera di bario e stronzio denominata « Pian dell'Organo », sita in territorio del comune di Tarquinia, provincia di Viterbo, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.r.l. « Mineral Chimica Laziale », con sede in Tarquinia, provincia di Viterbo.

Decreto ministeriale 8 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1963, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 387, con il quale al sig. Giulio Negrini, residente in Salice Terme, provincia di Pavia, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua salso-bromo-jodica nella località denominata « Boschetto », in territorio dei comuni di Godiasco e Rivanazzano, provincia di Pavia, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1963, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 108, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Formignano », sita in territorio dei comuni di Cesena, Bertinoro, Borello, provincia di Forlì, rilasciata con decreto ministeriale 15 settembre 1956.

Decreto ministerile 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 149, con il quale alla S.p.A. « Fonti Levissima di Cepina », elettivamente domiciliata in comune di Valle di Sotto, frazione Cepina, provincia di Sondrio, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « Levissima - Valle del Prete - Massaniga », nel comune di Valle di Sotto, provincia di Sondrio, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 150, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Montecatini » Società per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di pirite cuprifera denominata « Vallimperina », sita in territorio del comune di Rivamonte, provincia di Belluno, rilasciata con decreto ministeriale 13 maggio 1930.

Decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1963, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 256, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Cabernardi », sita in territorio del comune di Sassoferrato, provincia di Ancona, rilasciata con decreto ministeriale 17 maggio 1933.

Decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 260, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Percozzone », sita in territorio dei comuni di Sassoferrato, Forlì e Pergola, provincia di Ancona e Pesaro, rilasciata con decreto ministeriale 17 maggio 1933.

Decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 259, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Caparucci », sita in territorio dei comuni di Arcevia e Sassoferrato, provincia di Ancona, rilasciata con decreto ministeriale 20 aprile 1940.

Decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 258, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.A. Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio Castiglioni », sita in territorio dei comuni di Prato e Calenzano, provincia di Firenze, rilasciata con decreto ministeriale 24 ottobre 1938.

Decreto ministeriale 26 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1963, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 262, con il quale ai signori Sgaravatti Ilex, Teresio, Luigia fu Vittorio ed eredi Sgaravatti Nereo: Adelina Piva in Sgaravatti per sè e per il figlio minore Sgaravatti Massimo, Sgaravatti Mariella e Sgaravatti Vito, tutti rappresentati dall'ultimo che elegge domicilio speciale in Padova, è rilasciata la concessione di acqua termo-minerale nella località denominata « Lago di Lispida », in territorio dei comuni di Monselice e Battaglia Terme, provincia di Padova, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Como 8 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 9, con il quale alla S.p.A. Salbar, con sede in Lecco, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di acqua minerale denominata « Daggio Est », in comune di Introbio, provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 61, con il quale alla Società Mineraria amiantifera italiana « M.A.I. S.A. », con sede in Milano, è accordata, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento della concessione mineraria di amianto « Cima Franscia Maisa », nel comune di Lanzada, provincia di Sondrio, per una superficie di Ha. 2,17,63 (ettari due, are diciassette, centiare sessantare).

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino, 8 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale l'area della concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terra di sbianca e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Fornaccio Ca' del Bosco », sita in territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio, Sostegno e Villa del Bosco, provincia di Vercelli, di cui è titolare la S.p.A. Manifattura ceramica Pozzi, con sede in Milano, è ridotta da Ha. 212,56,25 (ettari duecentododici, are cinquantasei e centiare venticinque) ad Ha. 211,96,40 (ettari duecentoundici, are novantasei e centiare quaranta). La scadenza della concessione resta ferma alla data del 6 luglio 1972.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino, 8 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale l'area sita in comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, stralciata con decreto distrettuale in pari data dalla concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terra da sbianca e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « Fornaccio Ca' del Bosco », sita in territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio, Sostegno e Villa del Bosco, provincia di Vercelli, forma concessione a se stante, per i minerali medesimi, denominata « Beneficio », e rimane conferita alla S.p.A. Manifattura Ceramica Pozzi, con sede in Milano, con scadenza 6 luglio 1972.

Decreto del prefetto della provincia di Cuneo 30 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale alla S.p.A. Fonti Minerali della Bisalta, con sede a Cuneo, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente in località « Certosa di Pesio », del territorio del comune di Chiusa Pesio, provincia di Cuneo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 8 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e di refrattari con fusibilità superiore a 1630° in località « Rive Bianche Rolleja », nel territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 7 giugno 1962, a favore della S.p.A. Manifattura Ceramica Pozzi, con sede in Milano.

(9776)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 « Nomina dell'ing. Giovanni Robert a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1963, pag. 5212 ove è detto « . . . dott. ing. Giovanni Robert, direttore centrale di 1ª classe . . . » leggasi « . . . dott. ing. Giovanni Robert, direttore compartimentale di 1ª classe . . . ».

(9906)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel concorso a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1963, alla pagina 15, prima colonna, art. 2, lettera *A*) in luogo di « . . . . diploma di ragioniere e computista commerciale. » leggasi « . . . diploma di ragioniere e perito commerciale. »

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto, previsto dall'art. 3 del concorso stesso, è riaperto per giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9916)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 35, foglio n. 381, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Considerato che le prove di esame del concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto col citato decreto ministeriale 3 maggio 1963, non sono state ancora iniziate;

Tenuto conto del fatto che il numero delle documentate domande presentate per l'ammissione al concorso stesso è deficitario rispetto al numero dei posti messi a concorso;

Ravvisata pertanto l'opportunità che il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande venga riaperto nell'interesse dell'Amministrazione per consentire una maggiore affluenza di candidati ai fini di una migliore selezione;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1963 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sessanta tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 giugno 1963 è riaperto fino al 15 dicembre 1963.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 16 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1963
Registro n. 69, foglio n. 230

(9758)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1963 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963;

Considerato che il vice prefetto dott. Guido Troiani è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Publio Petroccia, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del vice prefetto dott. Guido Troiani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1963
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 386. — DI STEFANO

(9757)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

Sul Giornale ufficiale del Ministero difesa-Aeronautica, dispensa n. 20 del 15 ottobre 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 agosto 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

(9602)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Esito del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e la esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione, della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano bandito con decreto n. 20811 del 27 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 13 febbraio 1963 ha dichiarato:

vincitrice dell'opera 1ª (decorazione di due pareti della sala riunione) l'artista sig.ra Antonia Ramponi Monticelli per i bozzetti contraddistinti con i numeri 2A e 2B;

vincitore dell'opera 3ª (scultura da sistemarsi nell'atrio dell'ingresso) l'artista sig. Giacomo Benevelli;

non ha dichiarato alcun vincitore dell'opera 2ª (illuminazione del portico) non essendo stato presentato alcun elaborato.

(9905)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 2070 in data 30 aprile 1962;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pezzi Giovanni	punti 58,108	su 100
2. Rubbi Luciano	» 53,746	»
3. Tommasetti Nicolino	» 52,916	»
4. Foschini Achille	» 52,046	»
5. Babini Guido	» 51,825	»
6. Sangiorgi Giovanni	» 49,091	»
7. Montanari Cesare	» 47,497	»
8. Lollini Francesco	» 46,987	»
9. Gemelli Albertino Carlo	» 45,274	»
10. Foschini Giulio	» 44,986	»
11. Matti Carlo	» 44,707	»
12. Caroli Giambattista	» 44,152	»
13. Bergonzoni Lino	» 43,699	»
14. Tazzari Roberto	» 43,252	»
15. Piazzi Luigi	» 42,653	»
16. Soldati Gaetano	» 41,975	»
17. Valgimigli Pier Giorgio	» 41,323	»
18. Bragonzoni Bruno	» 40,721	»
19. Frontali Arturo	» 40,621	»
20. Pasi Antonio	» 40,501	»
21. Drei Jago	» 39,863	»
22. Morini Mario	» 39,000	»
23. Squarzina Sergio	» 37,647	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati

Ravenna, addì 6 novembre 1963

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4974 in data 6 novembre 1963, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Pezzi Giovanni: Faenza (6ª condotta);
2) Rubbi Luciano: Russi (2ª condotta);
3) Tommasetti Nicolino: Ravenna (condotta di Godo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 12 novembre 1963

Il medico provinciale: FIORENTINO

(9735)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4999 del 7 giugno 1963 e n. 5000 dell'8 giugno 1963;
Considerato che l'ostetrica Sacco Angela, vincitrice della condotta ostetrica di Gagliato ha rinunziato;
Considerato che sono altresì rinunziatarie le concorrenti collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Sacco Angela ad eccezione dell'ostetrica Vittimberga Maria, la quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5000 dell'8 giugno 1963 l'ostetrica Vittimberga Maria è dichiarata vincitrice della condotta di Gagliato in sostituzione di Sacco Angela, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gagliato.

Catanzaro, addì 7 novembre 1963

Il medico provinciale: LANIA

(978?)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9564 del 24 giugno 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1960;
Considerato che in conseguenza della nomina del dott. Muscolino Gabriele, quale medico condotto del comune di Antillo, giusta decreto n. 14943 del 14 ottobre 1963, il posto di condotta medica del comune di Motta d'Affermo è rimasto vacante e che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina del concorrente che segue in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate;
Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Magistro Francesco, è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Motta d'Affermo al posto del dott. Muscolino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed inviato al sindaco del Comune suddetto, per l'esecuzione.

Messina, addì 5 novembre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(9665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3465 del 18 settembre 1963, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia;
Vista la lettera in data 7 novembre 1963, con la quale il prof. dott. Giuseppe Chirico, membro della Commissione stessa chiede di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;
Ritenuta la necessità di accogliere la richiesta e provvedere alla sostituzione;
Viste le designazioni e le proposte;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Fabio Fabiani è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Terni, addì 13 novembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(9858)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.